

Addì 13 luglio 2012, in Roma

Associazione Nazionale Costruttori Edili,

ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI –
Dipartimento Edilizia,

ANIEM, ANCPL Lega Cooperative, Federlavoro e Servizi Confcooperative, AGCI
PL,

e

Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL,

- nel confermare la centralità del Durc quale documento attestante la regolarità delle imprese nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;
- preso atto del carattere eccezionale della grave crisi del settore delle costruzioni, con i drammatici risvolti in termini di perdita di occupazione e cessazione di imprese;
- tenuto conto che il DURC rappresenta il documento indispensabile sia nel campo delle opere pubbliche che in quello dei lavori privati, mancando il quale è inibita alle imprese l'attività lavorativa;
- considerati tempi e modalità di riconoscimento della rateizzazione da parte degli Istituti INPS e INAIL;

concordano quanto segue

1) In riferimento al punto 7) della Delibera n. 4/2005 del Comitato della Bilateralità, relativa alla rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile, per le rateizzazioni richieste fino al 31 dicembre 2013, è consentita, in deroga a quanto previsto dalla lettera c) dello stesso punto 7), anche la rateizzazione per un periodo massimo di 12 mesi, mediante la procedura indicata nei punti seguenti.

- a) che la cassa edile, salve le delibere assunte dai propri organi, a richiesta inoltrata dall'impresa, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale di riferimento cui aderisca o conferisca mandato, certifichi, entro 3 giorni dalla richiesta suddetta, il debito dell'impresa sino a quel momento maturato, ed effettuate le opportune verifiche sulle garanzie prestate, concordi un piano dei pagamenti che si esaurisca in 12 mesi.
- b) che l'impresa, anche assistita dalla propria Associazione imprenditoriale di riferimento, sottoscriva un accordo sindacale aziendale con la RSU o la RSA, ove presenti, oppure, in assenza di queste, con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie. In tale ultimo caso, l'accordo verrà stipulato presso la sede dell'associazione datoriale di cui sopra, salvo diverse modalità concordate tra le Parti Sociali territoriali di riferimento.

L'intera procedura, attivata dalla richiesta di cui alla precedente lettera a), dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 20 dipendenti.












2) La Cassa Edile, ferma restando l'applicazione della lettera e) del punto 7 della citata delibera n. 4/2005, nel caso di accordo di rateizzazione nei termini di cui sopra, verserà ai dipendenti dell'impresa, alle scadenze previste, la parte delle loro spettanze sin a quel momento versate dall'impresa in forma rateale a copertura integrale delle singole denunce, e potrà concedere le prestazioni quando la relativa contribuzione sarà stata effettivamente pagata, o riservarsi, se del caso, di anticiparne l'erogazione.

3) Rimangono ferme tutte le altre indicazioni previste dalla Delibera n. 4/2005.

4) Scaduto il termine di cui al punto 1), è interamente ripristinata la disciplina di cui alla Delibera n. 4/2005.

Comitato della Bilateralità delibera n. 1 /2012

Roma, 13 luglio 2012

ANCE	
ANAEP CONFARTIGIANATO	
CNA COSTRUZIONI	
FIAE CASARTIGIANI	
CLAAI	
ANCPL LEGACOOP	
FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE	
AGCI PL	
ANIEM	
FENEAL UIL	
FILCA CISL	
FILLEA CGIL	